

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 4 gennaio 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 2018, n. 25.

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano pag. 2

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 pag. 6

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019 pag. 8

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 pag. 10

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 dicembre 2018, n. 25.

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, al fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nei territori e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio spopolamento e a disagio sociale, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento delle 'cooperative di comunità' al fine di valorizzarne il ruolo.

Art. 2.

Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

Art. 3.

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Possono essere soci di una cooperativa di comunità le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.

2. La cooperativa di comunità nel proprio atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'articolo 2525 e seguenti del codice civile.

Art. 4.

Comunità di riferimento

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono i territori di uno o più comuni, o circoscrizioni comunali, o anche parti di essi, affini per caratteristiche geografiche, culturali o economiche.

Art. 5.

Registro regionale

1. La Regione istituisce presso l'assessorato regionale delle attività produttive il registro regionale delle cooperative di comunità a cui le cooperative si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. I requisiti per l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Strumenti di partecipazione

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, agevola, attraverso gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all'esercizio di funzioni pubbliche, promuovendo le capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative medesime.

Art. 7.

Norma di salvaguardia comunitaria

1. Le misure agevolative in favore delle cooperative disciplinate dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. "de minimis"), pubblicato nella g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 9.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 dicembre 2018.

*Assessore regionale
per le attività produttive.*

MUSUMECI

TURANO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 2, comma 1:

– Gli articoli 2511 e 2512 del codice civile così rispettivamente recitano:

«Art. 2511.

Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 2512.

Cooperativa a mutualità prevalente.

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.»

– L'articolo 223 *sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.” così dispone:

«Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.»

– L'articolo 3 *quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.” così dispone:

«Principio dello sviluppo sostenibile. - 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli inte-

ressi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.”

Nota all'art. 3, comma 2:

L'articolo 2525 del codice civile così recita:

«Quote e azioni. - Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiori a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 113

«Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Foti, Cappello, Mangiacavallo, Palmeri, Ciancio, Zito, Cancelleri, Siragusa, Trizzino, Tancredi, Zafarana, Di Paola, Pasqua, Pagana, Sunseri, De Luca, Schillaci, Marano, Campo, Di Caro il 22 gennaio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 28 marzo 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 9 del 7 febbraio 2018, n. 10 del 13 febbraio 2018, n. 12 del 7 marzo 2018, n. 13 del 13 marzo 2018, n. 14 del 20 marzo 2018, n. 41 del 2 ottobre 2018, n. 45 del 16 ottobre 2018, n. 46 del 17 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 46 del 17 ottobre 2018.

Relatore: Foti.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 73 del 24 ottobre 2018, n. 89 del 18 dicembre 2018 e n. 90 del 19 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 90 del 19 dicembre 2018.

(2018.51.3440)040

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interpretazione autentica dell'articolo 3
della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, l'inciso "con voto limitato a 2" è da intendersi riferito alle modalità di elezione dei sette sindaci componenti della Conferenza provinciale.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24

1. All'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, la lettera a) è soppressa.

Art.3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro:*

IPPOLITO

*Assessore regionale
per l'istruzione e la
formazione professionale:*

LAGALLA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali", così dispone:

«*Conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica.* - 1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dal comma 4 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

2. La Conferenza provinciale è composta:

- dal Presidente della Provincia regionale, che la presiede;
- dal sindaco del comune capoluogo;
- da 5 rappresentanti del personale direttivo, docente e non docente della scuola eletti dai consigli scolastici provinciali anche al di fuori del proprio seno;
- da un rappresentante dei genitori eletto dal Consiglio scolastico provinciale fra i propri membri;
- da un rappresentante degli studenti eletto fra i propri componenti dalla Consulta provinciale degli studenti;
- dal Provveditore agli studi della Provincia e dal Presidente del Consiglio scolastico provinciale;
- da 7 sindaci eletti, con voto limitato a 2, dall'assemblea dei sindaci della Provincia convocata dal Presidente della Provincia regionale.

3. Qualora alla prima convocazione l'assemblea dei sindaci non sia in numero legale, in seconda convocazione, a distanza di un'ora, si può procedere all'elezione dei rappresentanti alla Conferenza con la maggioranza dei presenti. Qualora il Presidente della Provincia regionale non convochi l'assemblea dei sindaci in tempo utile rispetto alla data di convocazione della Conferenza provinciale, questa è convocata dal sindaco del comune capoluogo di Provincia.

4. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Provincia regionale convoca la conferenza provinciale. Trascorsi infruttuosamente dieci giorni dalla scadenza la convocazione deve essere fatta dal sindaco del comune del capoluogo di Provincia. In caso di ulteriore inerzia provvede a mezzo di commissario ad acta l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. La conferenza provinciale è validamente costituita anche nel caso in cui non siano stati designati o eletti tutti i componenti, purché sia assicurata la presenza della metà più uno dei medesimi. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

6. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alla conferenza provinciale eventuali pareri e proposte degli organi collegiali degli istituti di istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

7. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalla conferenza provinciale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei criteri di cui al comma 1.

8. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province diverse allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, è approvato il piano regionale di dimensionamento sulla base dei piani regionali, assicurandone il coordinamento nel rispetto degli organici prestabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e dei parametri di riferimento previsti dalla presente legge, decidendo, ove necessario, sui casi previsti dal comma 8.».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Art. 3

Modifiche di norme.

All'articolo 64 della legge regionale n. 8/2018 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(lettera soppressa)*;
- b) al comma 1, dopo le parole "con decorrenza 1 gennaio 2019" sono aggiunte le parole "con conclusione delle operatività istruttorie entro e non oltre il 28 febbraio 2019";
- c) al comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo "Entro la richiamata data di conclusione delle operatività istruttorie il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la RESAIS e le parti sociali definiranno gli aspetti economici e normativi del transito, ferme restando le previsioni di cui al comma 5.";
- d) al comma 2, sono aggiunte le parole "Analogo trattamento di sostegno al reddito sarà assicurato ai richiamati soggetti anche nell'ipotesi di una negativa pronuncia della Corte Costituzionale.";
- e) al comma 3, le parole "entro il 30 luglio 2018" sono sostituite dalle parole "entro e non oltre tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 413

«Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Sammartino il 31 ottobre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 7 novembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 49 del 13 novembre 2018 e n. 50 del 14 novembre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 50 del 14 novembre 2018.

Relatore: Luca Sammartino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 89 del 18 dicembre 2018 e n. 90 del 19 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 90 del 19 dicembre 2018.

(2018.51.3441)088

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8.2 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2019, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 520 del 18 dicembre 2018.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni Missione 20 - Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 - Programma 1 (capitolo 156604) e Missione 9 - Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2018, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2018, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle compe-

COPIA
NOI

tenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 gennaio 2019.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia:*

ARMAO

N.B. LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 479

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2019».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) il 28 dicembre 2018 su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao).

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 28 dicembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 92 del 28 dicembre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 92 del 28 dicembre 2018.

Relatore: Gaetano Galvagno.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

(2018.52.3522)017

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 28.

Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia
e la riqualificazione del patrimonio edilizio*

1. All'articolo 70, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16

1. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, la parola "2018" è sostituita dalla parola "2019".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente: CORDARO

N.B. LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 477

«Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (Cordaro) il 24 dicembre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 24 dicembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 71 del 27 dicembre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 71 del 27 dicembre 2018.

Relatore: Alfio Papale.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 92 del 27-28 dicembre 2018.

(2018.52.3521)048

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenza, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2019

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,15

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione